

Sentenza n. 242/2023 pubbl. il 21/03/2023

RG n.

Repert. n.

del 21/03/2023

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . promossa da:

ATTORI- OPPONENTI

contro

. (C.F.). _____

CONVENUTO- OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per gli attori opposenti:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contrari istanza disattesa e respinta, • In via preliminare dichiarare nullo e improduttivo di effetti il Decreto Ingiuntivo n. □□/20 Tribunale Forlì oggetto di impugnazione e, conseguentemente, disporre la revoca per i motivi esposti in narrativa; • Nel merito, dichiarare l’avvenuta prescrizione del credito conseguente alla garanzia prestata dai Sigg.

nei termini di cui al doc. n. 5) del ricorso monitorio,

chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. []/20 nei confronti di [] esponendo quanto segue:

- Di essere cessionaria di [] a fronte dell'avvenuta cessione in blocco di tutti i crediti originariamente detenuti dalla stessa [] e da Confidi (incorporata in []), e derivanti dalle garanzie concesse da Unifidi o da Confidi su contratti di finanziamento in essere alla data del 28 dicembre 2018 (doc. 2 monitorio);

- In data 27 giugno 2005 [] concedeva a Cassa [] di Forlì e della Romagna S.p.a. garanzia fideiussoria nell'interesse di [] S.r.l. (poi divenuta [] S.r.l.), a fronte del finanziamento di Euro 57.000,00 richiesto dalla società all'istituto di credito. La garanzia veniva prestata per il 50% di quanto eventualmente dovuto dal debitore principale a titolo di capitale, interessi e spese (doc. 3 monitorio);

- In data 13 settembre 2005 veniva erogato il finanziamento di Euro 57.000,00, a fronte del quale [] e [] si costituivano fideiussori (docc. 4 e 5);

- A fronte del perdurante inadempimento della debitrice principale, l'istituto di credito dapprima dichiarava la risoluzione e dipoi segnalava a sofferenza la debitrice principale, con conseguente revoca degli affidamenti (doc. 6);

- Ciò determinava il fallimento della debitrice principale (doc. 7);

- Il fallimento veniva chiuso in data 17 settembre 2014, senza riparti in favore dell'istituto di credito (doc. 8);

- Con raccomandata del gennaio 2016 l'istituto di credito richiedeva ad [] il pagamento della somma di Euro 11.621,44, pari al 50% del credito, in conformità alla garanzia rilasciata (doc. 9);

- [] Romagna eseguiva il bonifico in data 18 marzo 2016 (doc. 10);

- In data 20 maggio 2020 l'ingiungente, quale cessionaria del credito vantato da [] nei confronti degli ingiunti, tentava la notifica ai fini della diffida di pagamento (doc. 11), senza esito. Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. [] con il quale veniva ingiunto agli opposenti, in solido tra loro, il pagamento della somma di Euro 11.621,44, oltre ad interessi come da domanda e spese. Interponevano opposizione [] e [] chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, sulla base delle seguenti eccezioni:

Prescrizione del credito per decorso dei termini di legge;

Difetto di legittimazione attiva di []

Difetto di prova circa la titolarità del credito in capo all'opposta.

divenuta titolare dei crediti originariamente in capo ad _____

Denart n. _____

seguito di avvenuta cessione da [_____] a se medesima, comprovata da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale di cui è allegato estratto (doc. 3.2 comparsa di costituzione e risposta).

Sebbene debba ritenersi provata nel presente giudizio l'avvenuta fusione mediante incorporazione di _____ (che ha erogato la garanzia prodotta sub doc. 3.3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, poi escussa dall'istituto di credito, docc. 3.9 e 3.10 comparsa di costituzione e risposta) in [_____], a fronte dell'avvenuta produzione di visura camerale di [_____] (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta), ciò che tuttavia parte opposta non ha correttamente dimostrato è l'attuale titolarità del credito nei confronti degli opposenti a seguito dell'intervenuta cessione di crediti in blocco.

Va premesso che la questione non attiene tanto alla "legittimazione", quanto al merito. Infatti, poiché "La legittimazione ad agire attiene al diritto di azio e. che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare" (SS.UU. sent. n. 2951/2016), va da sé che il solo fatto di allegare di essere cessionario del credito attribuisce al soggetto la legittimazione a proporre domanda monitoria, e conseguentemente a rivestire la veste di attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Diverso discorso riguarda la prova circa l'effettiva titolarità del credito in capo a quel soggetto; detto aspetto attiene al merito della vicenda ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere, per il che parte opposta (attore in senso sostanziale) aveva l'onere di allegarne e provarne la sussistenza.

Viceversa _____ ha versato in atti estratto dell'avvenuta cessione di crediti in blocco (doc. 3.2 comparsa di costituzione e risposta), in seno alla quale si legge "La società

(la "Società"), società con sede legale in Via Siusi, 7, costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 TUB, comunica di aver acquistato da [_____] con sede legale in _____, iscrizione al Registro delle Imprese di _____ Codice Fiscale e P.IVA n. _____, (il "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 28 dicembre 2018 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 giugno 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da garanzie concesse da [_____] o dai Confidi incorporati dalla stessa _____ su contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica), alla data del 28 dicembre 2018 soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) siano crediti derivanti da garanzie concesse da _____ o dai Confidi incorporati dalla stessa _____.

partire dal 2008, su contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano; (ii) siano crediti denominati in euro; (iii) siano crediti di cassa derivanti da garanzie concesse da *o dai Confidi incorporati dalla stessa Unifidi Emilia Romagna a partire dal 2008, su contratti di finanziamento classificati alla data 30 giugno 2018 "in sofferenza", come da disposizioni della Banca d'Italia; (iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 800.000,00 (ottocentomila/00); (v) i relativi debitori ceduti siano imprese alla data di stipula del contratto di garanzia ed aventi i requisiti di PMI come definiti dalla normativa pro-tempore vigente, con sede legale, operativa, filiali o stabilimenti in ... costituite ai sensi dell'ordinamento italiano sotto forma di ditte individuali, società di persone, società di capitali; (vi) siano crediti derivanti da escussione di garanzie prestate da ad Istituti di Credito che abbiano erogato finanziamenti (in qualsiasi forma tecnica) a favore delle PMI di cui al precedente punto (vi). (vii) siano crediti derivanti da garanzie concesse da o dai Confidi incorporati dalla stessa Unifidi Emilia Romagna a partire dal 2008, su contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) nei confronti di debitori che abbiano uno dei numeri identificativi clienti (NDG) di seguito indicati...*", (pag. 25).

Atteso che non è stato versato in atti il contratto di cessione, dalla lettura dell'avviso si evince un dato di fondamentale importanza, ovvero che i crediti oggetto di cessione sono quelli, e solo quelli, che alla data del 28 dicembre 2018 soddisfacevano "tutti" i criteri indicati nei punti da i a vii dell'avviso.

Il credito per cui è causa deriva da una garanzia prestata in data 27 giugno 2005 (doc. 3.3) relativamente ad un finanziamento erogato in data 13 settembre 2005 (doc. 3.4).

Ciò non soddisfa il criterio di cui al punto i, laddove afferma che i crediti ceduti devono essere "... crediti derivanti da garanzie concesse da o dai Confidi incorporati dalla stessa a partire dal 2008, su contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano.

Il tenore letterale è chiaro: le garanzie devono essere state concesse dopo il 2008, non prima.

A nulla vale l'asserita (e contestata) inclusione del contratto nell'elenco degli NDG elencati nell'estratto per un duplice ordine di motivi: anzitutto il tenore dell'avviso è cristallino laddove afferma che i crediti ceduti devono possedere tutti i criteri indicati (e, come visto, nel caso che occupa difetta quantomeno il primo criterio), in secondo luogo in quanto il riferimento numerico, che secondo l'opposta dovrebbe rappresentare la prova della coincidenza tra l'NDG indicato in avviso e quello di cui al contratto azionato, non può ritenersi validamente data: infatti detto codice NDG non appare nel contratto, ma è indicato solo ed esclusivamente nella revoca degli affidamenti (doc. 3.6) e nell'escussione della garanzia (doc. 3.9). Tuttavia si tratta di apposizioni effettuate manualmente e contestate dagli opposenti.

In conclusione gli elementi offerti dall'opposta non sono in grado di superare il dato letterale di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con conseguente impossibilità di ritenere parte opposta titolare del credito per cui è causa, a fronte delle precise contestazioni mosse dagli opposenti; si rammenta infatti che la giurisprudenza ha affermato che "... *In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*", (così, Cass. Civ. sez VI, sent. n. 24798/2020, poi ripresa da Tribunale Napoli del 22 aprile 2021 e Tribunale Lucca del 26 marzo 2021). Nel caso che occupa non vi è alcun atto, neppure stragiudiziale, a mezzo del quale può ritenersi che gli opposenti abbiano riconosciuto la titolarità del credito dell'opposta.

Ciò determina la revoca del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14 come aggiornato (nulla per la fase istruttoria, non svoltesi, e valori minimi quanto alla fase decisionale a fronte della rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione;
- 2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
- 3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore degli opposenti della somma di Euro a titolo di compensi, oltre ad Euro per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 16 marzo 2023

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca

